

(A cura di Francesco Piccioli)

COMUNE

DI

FARA GERA D'ADDA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DI INDUSTRIE E MESTIERI RUMOROSI OD INCOMODI**

*CON RICHIAMO, IN APPENDICE, ALLE
RELATIVE NORME ED ISTRUZIONI*

FIRENZE
CASA EDITRICE R. NOCCIOLI
1958

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

REGOLAMENTO

20artt.

CAPO I

IMPIANTO DI INDUSTRIE ED ESERCIZIO DI MESTIERI RUMOROSI OD INCOMODI

ARTICOLO 1

È vietato nell'interno dell'abitato, nel perimetro compreso tra le vie (1) capoluogo di Fara Gera d'Adda.

l'impianto di industrie o mestieri che richiedono l'uso di macchinari o di strumenti i quali producono continuamente, od anche saltuariamente, rumori molesti od incomodi.

ARTICOLO 2

Sono considerati mestieri rumorosi od incomodi, quello del calderaio, del lattoniere, ~~del materassaio~~, del fabbro, del falegname, del mugnaio, del tornitore e tutti gli altri che per l'azione di macchine, di motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia al vicinato.

ARTICOLO 3

È vietato esercitare le suddette industrie o mestieri in prossimità di Ospedali, Case di cura, Sanatori, Scuole ed altri Istituti ~~e della Chiesa~~. Tale divieto è esteso alla località BALDASCO di questo Comune.

(1) Delimitare le zone abitate

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

ARTICOLO 4

L'impianto delle predette industrie o mestieri potrà essere autorizzato soltanto alla distanza non inferiore a metri 500 dall'abitato.

ARTICOLO 5

Nell'interno dell'abitato l'esercizio di professioni o di mestieri rumorosi od incomodi di regola non può essere fatto in luoghi o località attigue ad abitazioni quando, data la vicinanza possa deriverne ad altrui un eccessivo disturbo. Potranno essere consentite le professioni, le arti ed i mestieri, i cui rumori sono lievi e possano, in ogni caso, essere attenuati in modo da non disturbare la quiete dei cittadini.

ARTICOLO 6

Per gli impianti preveduti nei precedenti artt. 1, 2 e 5, attualmente in esercizio, il Sindaco potrà, su reclamo dei cittadini, disporre un sopralluogo di tecnici per accertare la sussistenza e l'entità degli inconvenienti lamentati e prescrivere la esecuzione di lavori atti a sopprimere od a ridurre i rumori.

ARTICOLO 7

~~XXXXXXXXXX~~ Qualsiasi esercizio di professioni, arti o mestieri rumorosi non può incominciare prima delle ore 7 ne protrarsi oltre le ore 20 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle ore 6 ad oltre le ore 21 dal 1° maggio al 31 ottobre. Orati particolari potranno essere autorizzati dal Sindaco.

ARTICOLO 8

Per ottenere l'autorizzazione a nuovi impianti di industrie che comunque producono rumori che possono ritenersi molesti od incomodi, gli interessati dovranno dirigere analoga domanda in bollo competente al Sindaco, spiegando la natura dell'esercizio, fornendo le indicazioni necessarie sulla quantità e qualità della forza motrice del macchinario impiegato e allegando i tipi e i disegni illustrativi dell'impianto.

I relativi accertamenti saranno fatti eseguire dal Sindaco a spese della parte richiedente la licenza.

ARTICOLO 9

Il Sindaco, nel rilasciare la licenza, potrà subordinarla a tutte quelle condizioni che reputerà opportune per evitare od attenuare i rumori e garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica. come pure potrà disporre che l'attività sia svolta in determinate zone anche con riferimento al regolamento comunale edilizio.

Le ditte esercenti stabilimenti industriali, officine, laboratori e simili dovranno prendere le opportune precauzioni per evitare la diffusione di odori molesti agli abitanti vicini, come pure a semplici passanti lungo le vie attigue, anche se detti odori non arrechino pregiudizio alla salute.

Dovrà pure da chiunque essere evitata la diffusione di polvere o detriti di qualsiasi genere.

Qualora, malgrado l'avvenuta diffida la vietata diffusione permanga, il Sindaco potrà, con apposita ordinanza, disporre la chiusura dell'opificio industriale, la soppressione del deposito ed in genere adottare tutte quelle misure che valgono a far cessare le cause del disturbo ed a conciliare l'esercizio delle industrie col rispetto dovuto alla quiete dei cittadini. L'ordinanza di cui sopra in ogni caso deve ovviare al danno grave alla quiete pubblica e privata obiettivamente rilevato secondo il principio ARTICOLO 11 *id. quod plerunque accidit.*

Gli eventuali trasferimenti delle industrie esistenti da una località all'altra sono subordinati all'autorizzazione del Sindaco al quale dovrà essere diretta analoga domanda con le formalità indicate nell'art. 8.

ARTICOLO 12

È vietato accendere fuoco sulle strade, piazze e passeggi pubblici, salvo le necessità di dover provvedere alla esecuzione di lavori sul suolo stradale per la relativa incatramatura. È pure proibito accendere fuoco nelle officine, botteghe od altri locali privi dell'occorrente condotto per lo sfogo del fumo.

In ogni caso non può farsi uso di combustibili dai quali esalino emanazioni disgustose od incommode.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

ARTICOLO 13

È fatto obbligo a chiunque di evitare che nelle pubbliche vie e piazze si riversino liquidi e sostanze che siano di molestia od incomodo pubblico.

ARTICOLO 14

~~Prima delle ore 23, dal 1° ottobre al 31 marzo, e dalle ore 24~~
~~al 31 aprile e dal 1° settembre al 31 agosto~~ la vuotatura dei pozzi neri e il trasporto di qualunque sostanza, le cui esalazioni siano moleste e nocive al pubblico, è consentita soltanto nelle ore previste dal regolamento di polizia urbana od in quelle altre determinate con provvedimento della Giunta Municipale.

Articolo 15

Restano ferme e impregiudicate le norme dell'art. 659 del Codice Penale e quelle altre previste dalle Leggi di Pubblica Sicurezza.

CAPO II
PENALITÀ E PROCEDURA

ARTICOLO 15

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'ammenda da un minimo di L. 1.000 ad un massimo di L. 5.000.

La stessa pena è applicabile alle contravvenzioni alle ordinanze che verranno emesse dal Sindaco.

Per le contravvenzioni all'art. 7 del presente regolamento si procede a norma dell'art. 659 del Codice penale e dell'art. 66 del T. U. delle leggi di P. S.

ARTICOLO 16

In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione od una omissione al presente regolamento, il Sindaco, sia in seguito all'accertamento della contravvenzione, sia indipendentemente da essa, potrà sempre diffidare l'autore della infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale, prescrivendo all'uopo un termine perentorio.

Decorso inutilmente detto termine, la procedura avrà il suo corso fino alla sentenza del magistrato.

Dopo la condanna del contravventore, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori occorrenti, ponendo a ca-

rico del contravventore le spese relative da riscuotere nelle forme e con i privilegi fiscali stabiliti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 17

Per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni si applicheranno le norme stabilite dagli artt. 106 a 110 della legge comunale e provinciale.

ARTICOLO 18

Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione in materia ed entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Articolo 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE - Per gli impianti di industrie o mestieri rumorosi od incomodi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le ditte interessate, entro sei mesi dalla data predetta devono inoltrare istanza prevista dall'art.8 al fine di ottenere il rilascio della speciale licenza prevista dall'art.9 del regolamento stesso.

Il Sindaco è autorizzato, prima di far luogo al rilascio della licenza, ad accordare le dilazioni del caso richieste per l'approntamento dei mezzi necessari all'eliminazione od alla diminuzione della molestia (silenziatori, ecc.)



Deliberato dal Consiglio comunale in seduta del 10-11-1966 - Delib. #62

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato all'Albo pretorio nel giorno 13. Novembre 1966

senza opposizioni o reclami.

Addi 14-11-1966

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato dalla G.P.A con decisione del 20-10-1967
n. 30213 Pr. 3A

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to: M. Vegui

Il sottoscritto dichiara che copia del presente regolamento venne pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e così dal 7-11-1967 al 21-11- 1967 ai sensi dell'art. 62 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530, senza opposizione o reclami.

Addi 1/12/1967

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

APPENDICE

Art. 109, n. 10 del regolamento comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297, secondo cui è data ai Comuni facoltà di stabilire norme « per l'esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi od altri trimenti incomodi ».

Il Ministero dell'interno, con circolare 19 dicembre 1936, numero 10.24497.12000.9, ha rilevato:

« Risulta a questo Ministero che malgrado le disposizioni contenute negli artt. 64 e segg. del T. U. delle leggi di P. S. approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e nonostante il tempo ormai decorso dalla loro entrata in vigore, non è infrequente il caso di Comuni mancanti di una qualsiasi regolamentazione disciplinante l'impianto e l'esercizio delle industrie rumorose.

« Poichè a causa di tale deficienza, zone che prima erano tranquille, sono state trasformate in punti rumorosi e di grave continua molestia per gli abitanti, e poichè il fenomeno minaccia di estendersi nei Comuni e nelle frazioni rurali con pregiudizio alla tranquillità e alla salute pubblica, si pregano le EE. LL. di impartire alle dipendenti amministrazioni comunali opportune disposizioni perchè, ove non sia stato ancora fatto, *inseriscano nei propri regolamenti* precise norme di tutela al riguardo ».

Art. 659 del Codice penale:

« Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 24.000. Si applica l'ammenda da L. 8.000 a L. 40.000 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità ».

Art. 66 del T. U. delle leggi di P. S.:

« L'esercizio di professione o mestieri rumorosi od incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del Sindaco ».

Faint, illegible text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several paragraphs and is too light to transcribe accurately.

Faint, illegible text on the right page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several paragraphs and is too light to transcribe accurately.